

Criteria di pubblicazione

REGOLE GENERALI

- Nelle diverse sezioni le convenzioni, le decisioni di organi comunitari, le norme italiane, gli accordi collettivi e gli statuti sono ordinati in ordine cronologico progressivo. Sono altresì disponibili a) un indice cronologico generale della normativa internazionale e di quella nazionale e b) un indice dei trattati e delle convenzioni bilaterali per ordine alfabetico degli stati aderenti.
- Nelle note preliminari e a piè di pagina i testi normativi internazionali e nazionali sono richiamati con l'indicazione anche del titolo e del luogo di pubblicazione solamente quando non siano riportati in questo codice.
- Gli omissis sono posti solamente alla fine dei provvedimenti in cui gli articoli finali o gli allegati non siano stati pubblicati.
- Gli articoli sono indicati col solo numero in grassetto (ad esempio "1." e non "Art. 1."). I titoli degli articoli sono in corsivo. Il primo comma segue il titolo o in mancanza il numero dell'articolo. I commi successivi sono invece a capo.
- La numerazione dei commi degli articoli non è apposta nei provvedimenti in cui il testo originario non la presentava (ad esempio: codice civile, legge 22 aprile 1941 n. 633). Anche in questi casi tuttavia la numerazione dei commi è apposta in quegli articoli che sono stati successivamente modificati, quando il provvedimento di novellazione la contenga.
- I testi consolidati pubblicati in questo codice non hanno carattere ufficiale. L'avvertenza è apposta a seguito del titolo di ciascun provvedimento.

REGOLE RELATIVE ALLE PARTI I – III

- Le convenzioni attualmente in vigore per l'Italia sono precedute da un asterisco. Lo stato di vigore delle convenzioni è desunto dai dati predisposti dal Ministero degli esteri e tratti dalla banca dati ITRA (trattati internazionali) della Camera dei deputati, accessibile nel sito <http://banchedati.camera.it/testi/INTRODR.HTM>
- I titoli delle convenzioni sono indicati preferibilmente in italiano come compaiono sulla gazzetta ufficiale. Nel caso in cui il titolo del testo non sia stato pubblicato in italiano sulla gazzetta ufficiale, il titolo della convenzione è quello nella lingua ufficiale dei lavori. Fra parentesi quadra indichiamo la nostra traduzione. I titoli che precedono i testi pubblicati in una lingua straniera ufficiale sono desunti, ove possibile, dal testo della convenzione stessa. La data ed il luogo di stipulazione degli atti sono comunque sempre indicati.
- Le convenzioni sono pubblicate anche in italiano quando esista una traduzione, e in francese, inglese o spagnolo, quando siano lingue ufficiali.
- Lo stato delle ratifiche aggiornato all'1 luglio 2001 è desunto dai dati del sito OMPI o UNESCO come indicato secondo i casi.

REGOLE RELATIVE ALLE PARTI IV - VIII

- Le leggi, i decreti legge, i decreti del presidente della repubblica e quelli legislativi, sono indicati secondo questo schema: tipo di provvedimento - data - numero del provvedimento. Titolo (ad esempio legge 22 aprile 1941 n. 633. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).
- I comunicati italiani sono sempre indicati con la data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale.
- I testi consolidati e coordinati di un decreto legge convertito con modificazioni sono tratti dalle pubblicazioni effettuate nella gazzetta ufficiale dal ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11 co. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985 n. 1092.
- Nei testi legislativi successivi all'unificazione ma anteriori al 1941 è sempre indicato il luogo di pubblicazione nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, e nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1 del codice civile del 1865 secondo cui "le leggi promulgate dal Re divengono obbligatorie in tutto il Regno nel decimo quinto giorno dopo quello della loro pubblicazione, salvo che nella legge promulgata sia altrimenti disposto. - 2. La pubblicazione consiste nella inserzione della legge nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti, e nell'annuncio di tale inserzione nella Gazzetta ufficiale del Regno".
- La Raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia è citata con la sola menzione dell'anno e del numero d'ordine di pubblicazione del provvedimento nel volume (ad esempio Raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, Stamperia Reale, Torino, 1865, n. 1213).
- Nei titoli i codici sono indicati facendo riferimento all'anno della legge che li approvò (ad esempio *Codice penale del 1889*). Nella nota preliminare è altresì

specificata la data in cui sono entrati in vigore. Nell'indice cronologico degli atti italiani e in quello generale tra parentesi quadra è altresì indicata la data precisa della legge (ad esempio *Codice penale del 1889 [30 giugno 1889]*).

- Nell'indice cronologico degli atti italiani e in quello generale gli statuti sono citati con la menzione tra parentesi quadra della data precisa in cui è entrata in vigore la versione più recente.
- In questa versione del codice, per le associazioni diverse dalla SIAE sono pubblicati solamente gli statuti attualmente in vigore.